

L'INTRASMISSIBILITÀ DELLE SANZIONI AGLI EREDI

Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni per l'inesatto o mancato versamento di un tributo da parte del de cuius. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019.

Nel caso di specie la Corte ha accolto parzialmente il ricorso promosso dagli eredi di un contribuente contro la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale si era pronunciata relativamente a due avvisi di accertamento IMU originariamente notificati al loro parente deceduto.

Gli avvisi di accertamento sottesi prevedevano il recupero d'imposta nei confronti del proprietario di un terreno edificabile che aveva pagato l'imposta come se l'appezzamento fosse agricolo. I verdetti della CTP prima e della CTR poi erano stati negativi, respingendo di fatto le motivazioni addotte dal



ricorrente. Nelle more della fase di appello, inoltre, il contribuente era deceduto.

Successivamente, i suoi eredi avevano adito la Corte di legittimità, avanzando, tra gli altri motivi, una censura riferita alle sanzioni applicate, dagli stessi ritenute non dovute.

Su quest'ultimo aspetto la Suprema Corte ha accolto il ricorso ricordando quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie in generale.

Dette sanzioni – si legge nel testo della decisione – hanno carattere afflittivo, di tal ché devono inquadarsi nella categoria dell'illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla Legge n. 689/1981, essendo commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Nel merito, invece, i giudici hanno dato ragione alle Ente ribadendo la bontà degli avvisi di accertamento per quanto attiene il recupero di imposta trovando corrette le motivazioni sottese alla pretesa tributaria.

In conclusione, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, richiamato quanto previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 ovvero che "Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", ne consegue che le sanzioni indicate negli atti di accertamento tributari emessi dal Comune non si trasmettono agli eredi e, pertanto, quelle non corrisposte dal *de cuius* vanno eliminate.

A completezza del tema qui trattato è opportuno richiamare la Circolare 29/E del 7 agosto 2015, dell'Agenzia delle Entrate circa il pagamento, da parte degli eredi, delle sanzioni nel caso in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento o degli istituti deflattivi del contenzioso.

L'Agenzia ha dedotto, in base all'art.8 del del D.lgs. 472/1997 secondo il quale non si possono ereditare le sanzioni di natura tributaria (ma solo quelle di natura civilistica), che in nessun caso dei suddetti è pertanto possibile far effettuare agli eredi il versamento delle stesse a meno che non si tratti di sanzioni dovute dagli eredi per rate scadute e non pagate dopo la morte del *de cuius*.

Una soluzione interpretativa di segno opposto, infatti - dice l'Agenzia - "determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti in funzione della scelta operata dal deceduto di accedere ad un istituto definitorio, invece di instaurare un contenzioso avverso l'atto impositivo e sanzionatorio".

L'ufficio delle entrate, pertanto, una volta acquisita la notizia del decesso del contribuente debitore, direttamente o su comunicazione degli eredi, predisporrà e comunicherà agli interessati il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul *de cuius*.

Roma, 12 marzo 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788